

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO V^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 009/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22.7.2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmandò, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DOTT. D'IPPOLITO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 2 E 6 C.G.S. - NOTA N. 12810/24 PF14-15 AM/SP/MA DELL'11.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.6.2016)

La C.F.A.;

- Viste le istanze di sospensione dell'esecuzione della sentenza e di rinvio dell'odierna riunione proposta dal reclamante;
- Considerato che il procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno è stato rinviato all'udienza del 27.09.2016 e che appare opportuno attendere l'esito, trattandosi di giudizio abbreviato;
- Considerate le ragioni di "*periculum in mora*" addotte dal reclamante, e che le stesse appaiono meritevoli di condivisione, tenuto conto dell'attività di Procuratore Sportivo svolta dal reclamante stesso;

PQM

Sospende l'esecuzione della sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Vincenzo D'Ippolito con la decisione impugnata; sospende conseguentemente il decorso del termine di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S.; rinvia a data da destinarsi il presente procedimento, onerando il reclamante di depositare copia della sentenza che sarà resa dal Tribunale di Ascoli Piceno entro 7 giorni dalla sua pronuncia.

2. RICORSO VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA RATIFICA DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALC. ZONFRILLI LORENZO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/TFN del 30.6.2016)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.F.A.;

- Ritenuto che nel corso dell'udienza il difensore della reclamante ha depositato un atto datato 6.11.2015 denominato "Variazione di organigramma", con il quale sarebbe stato trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, il verbale di assemblea del

- 2.11.2015, dal quale si evince la nomina di Luciano Palla quale Amministratore Unico della reclamante medesima;
- Considerato che unitamente al richiamato atto è stata altresì depositata la ricevuta di ritorno della raccomandata n. 145412714812 spedita in data 20.01.2016 che risulterebbe ricevuta dalla L.N.D., Dipartimento Interregionale;
 - Rilevato che occorre acquisire certezza in ordine alla trasmissione della “Variazione di organigramma” e della relativa data di ricevimento di detto atto;

PQM

- Dispone che il Dipartimento Interregionale della L.N.D. trasmetta alla C.F.A.:
 - o Il foglio di censimento della Soc. Viterbese Castrense relativo alla stagione sportiva 2015-2016, con le relative eventuali variazioni;
 - o La certificazione del ricevimento della raccomandata indicata in narrativa e la natura dell'atto contenuto nella richiamata raccomandata.
- Dispone altresì che la reclamante depositi l'originale delle ricevute relative alla richiamata raccomandata.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonino Tumbiolo, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. COMPENSORIO DEL TIRRENO AVVERSO L'INCONGRUITÀ DEL PREMIO DI PREPARAZIONE ART. 96 N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. BISAZZA GIOVANNI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN del 17.6.2016)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Soc. A.S.D. Compensorio Del Tirreno di Pace del Mela (Messina).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. COMPENSORIO DEL TIRRENO AVVERSO L'INCONGRUITÀ DEL PREMIO DI PREPARAZIONE ART. 96 N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. PITRONE EMANUELE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN del 17.6.2016)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Soc. A.S.D. Compensorio Del Tirreno di Pace del Mela (Messina).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 22 luglio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio